



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DEL 13 FEBBRAIO 2012

INDICE RASSEGNA**NEWS ENTI LOCALI**

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI	4
CGIL, IN SERVIZI PUBBLICI 187 MILA LAVORATORI	6
PD, 10 CAPITOLI PROPOSTE PER RAFFORZARE DL.....	7
PARITÀ DI GENERE NELLE GIUNTE DI COMUNI E REGIONI.....	9
DISMISSIONI PER 5 MLD DI EURO	10
CENTRALI BIOGAS IN 478 COMUNI	11

IL SOLE 24ORE

IL LAVORO AMICO DEI GIOVANI? È NELLE PICCOLE REGIONI	12
<i>Marche e Valle d'Aosta guidano la classifica «Youth friendly»</i>	<i>12</i>
DIECI ANNI PER TAGLIARE 37 ENTI	13
<i>Mai effettuata la ricognizione degli organismi inutili da eliminare</i>	
TOUR DE FORCE FINALE PER IL MILLEPROROGHE.....	15
CAMBIO DEL COGNOME PIÙ VELOCE PERCHÉ PENSERÀ A TUTTO IL PREFETTO	16

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

RIQUALIFICAZIONE IN CERCA DI SPRINT.....	18
<i>Gli ostacoli burocratici a bonifiche e varianti frenano il recupero delle aree dismesse</i>	
LE OPERE A SCOMPUTO DIVENTANO VANTAGGIOSE	19
PIANI ATTUATIVI, IL RISCHIO DELLA VAS.....	20
<i>L'ALTRA SEMPLIFICAZIONE/Gli strumenti conformi al Prg possono essere approvati direttamente dalla giunta comunale</i>	
IL RITARDO «LICENZA» IL DIRIGENTE.....	21
<i>La valutazione negativa per due anni può far scattare la sanzione</i>	
NEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ IL PUBBLICO SI LEGA AL PRIVATO.....	23
<i>L'ACCORDO/Con l'intesa l'affidatario mette l'opera a disposizione dell'amministrazione in cambio di canoni, contributi o prezzo di trasferimento</i>	
A RISCHIO CAOS IL CALENDARIO DEI SERVIZI PUBBLICI	24
<i>TEMPI SERRATI/Il Governo deve fissare le regole per i Comuni entro la fine di marzo e la Regione individua gli «ambiti» a maggio</i>	
LA TESORERIA UNIFICATA ABBATTE GLI INTERESSI.....	25
FALLIMENTI, IL PRIVILEGIO ESTESO VALE ANCHE PER I VECCHI CREDITI	26
<i>IL PRINCIPIO/La norma del Dl 201/2011 ha natura interpretativa per cui produce effetto sui rapporti precedenti alla sua entrata in vigore</i>	

ITALIA OGGI SETTE

SCUOLA, RECUPERO IN DIVERSE MOSSE	27
<i>Tra gli interventi: project finance e accordi pubblico-privati</i>	
IL FONDO KYOTO SBLOCCA 600 MLN.....	28
<i>Al via i contributi per rinnovabili e risparmio energetico</i>	
CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA E CALABRIA: PARTONO GLI INVESTIMENTI NELLE BIOMASSE.....	29

LA REPUBBLICA

L'ASSALTO ALLE LIBERALIZZAZIONI BARRICATE E MIGLIAIA DI PICCOLI FAVORI TRA STALLE, TIRI A SEGNO E MERCATINI..... 30

LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA

ADESSO PER GLI ENTI LOCALI CRONICAMENTE IN ROSSO È PIÙ DIFFICILE ATTINGERE AL "BANCOMAT" DEI SERVIZI 32

CORRIERE DELLA SERA

PENSIONI, LA LEGGE-PASTICCIO DEI DOPPI CONTRIBUTI..... 33

300 Mila euro: tanto può arrivare a pagare un ex dipendente pubblico che chiede la ricongiunzione dall'Inpdap all'Inps – 800 Euro è la pensione mensile di chi rinuncia alla ricongiunzione e va in pensione: contava su un assegno di 1.400 euro

ANNEGATI DA LEGGI, NORME, SANZIONI IL REGIME DEL DISPOTISMO AMMINISTRATIVO 35

Nelle tirannie degli Stati del socialismo reale i popoli erano ben vivi. Forse è lecito domandarsi se anche gli italiani lo siano Un arcipelago di misure e regolamenti vicino più alle pratiche dell'autoritarismo che ai principi di una democrazia liberale

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 34 del 10 Febbraio 2012 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Taglio di Po e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Androdoco e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Galatina e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Manciano e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio Matese e nomina del commissario straordinario.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 31 gennaio 2012 Revoca dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri inerenti l'Azione 1 «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» - Progetti 2011 - 2012 - Modulo 1 e Modulo 2.

DECRETO 8 febbraio 2012 Adozione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri inerenti l'Azione 1 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» - Annualità 2011.

La Gazzetta ufficiale n. 35 dell'11 Febbraio 2012 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali e la pubblica amministrazione:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Sandrigo e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Comacchio e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Manziana e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011 Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Badia Polesine.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO IN RELAZIONE ALLA STRADA STATALE SASSARI-OLBIA COMUNICATO Approvazione del progetto ed intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, relativamente all'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 7.

COMUNICATO Approvazione del progetto ed intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, relativamente all'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 8.

NEWS ENTI LOCALI**LIBERALIZZAZIONI****Cgil, in servizi pubblici 187 mila lavoratori**

Oltre 186 mila lavoratori impiegati per un fatturato di circa 37 miliardi, pari al 2,3% del Pil nazionale. Sono questi i numeri che caratterizzano il settore dei servizi pubblici locali frutto delle oltre 6 mila aziende sull'intero territorio nazionale, spesso piccole e piccolissime, controllate per il 90% direttamente dagli enti locali. Numeri che

la Cgil ricorda per lanciare un allarme: nell'arco di un periodo di 15 anni saranno necessari investimenti pari a circa 100 miliardi (9,8 annui) che "il decreto liberalizzazioni/privatizzazioni così come congegnato non potrà garantire se non accompagnato da politiche industriali da avviare attraverso la fiscalità generale". Il sindacato di corso d'Italia

accende così un faro sul decreto 'cresci Italia' che, dopo la pioggia di emendamenti registrati ieri, entro poche settimane dovrà essere convertito in legge ma precisa: "Non mettiamo in discussione l'esigenza e la necessità di dare al settore tranquillità normativa e aiutare i processi di maggiore dimensionamento", spiega il responsabile Servizi pubblici

locali di corso d'Italia, Antonio Granata, sottolineando però come tutto ciò debba partire da un assunto: "Il settore va inquadrato nella logica di politiche industriali e non meramente di servizio, senza sottrarsi all'idea di rendere più competitivo il Paese anche attraverso i servizi pubblici locali".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**LIBERALIZZAZIONI****Pd, 10 capitoli proposte per rafforzare di**

"Difendere, accelerare, rafforzare: la posizione del Partito Democratico sulle liberalizzazioni varate dal governo di Mario Monti è volta a difendere la riapertura del capitolo liberalizzazioni dopo le marce indietro e la chiusura del governo Berlusconi e contro i tentativi di limitarne gli effetti da parte del centrodestra, ad accelerare i processi previsti dal decreto del governo, ma anche a rafforzare le liberalizzazioni su dieci, grandi temi, a cominciare da banche, assicurazioni, farmaci e carburanti". Lo afferma una nota dell'Ufficio Stampa del Pd, nella quale vengono riassunti gli emendamenti che il gruppo parlamentare del Partito democratico presenterà al Senato. Una lettura ragionata che presenta 10 capitoli di interventi. **1. BANCHE.** Mutui e conti correnti. a) Si prevede che, nella stipula di un mutuo, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari non possano offrire o vendere contratti assicurativi in forma individuale o collettiva di cui siano contemporaneamente beneficiari o vincolati (come richiesto da Antitrust e Isvap). b) Qualora le banche condizionino l'erogazione di un mutuo bancario alla stipula di un'assicurazione sulla vita, il cliente può autonomamente reperirla sul mercato. c) Viene prevista la restituzione (che finora è stata disattesa) dei premi delle polizze vita relativi al periodo residuo del mutuo, in caso di estinzione anticipata o

portabilità del mutuo stesso. d) Viene stabilita la cancellazione automatica (senza oneri per il cittadino) delle cosiddette ipoteche perenti, che rimangono formalmente iscritte nei registri immobiliari pur non essendo state rinnovate dal creditore, ovvero dopo la decadenza ventennale. e) Le banche non possono condizionare l'erogazione di un mutuo bancario all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, pena l'applicazione di una sanzione come pratica commerciale scorretta. f) viene stabilito il principio della portabilità (trasferimento) senza oneri per il cliente del conto corrente presso un'altra banca. Costi transazioni elettroniche. a) Il ripristino del limite dell'1,50% come limite soglia per eventuali incrementi delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, coerentemente con il comma che ha proprio come obiettivo la riduzione di tali commissioni. b) Riduzione dei tempi previsti per la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti. c) L'eliminazione della sospensiva della gratuità delle transazioni con carta di credito fino a 100 euro dei pagamenti presso gli impianti di distribuzione dei carburanti. d) La gratuità dei conti correnti di base destinati esclusivamente all'accredito della pensione. **2. ASSICURAZIONI - RCAUTO.** a) Si elimina la norma che prevede la riduzione del 30% del risarcimento dei danni per la riparazione del veicolo

danneggiato, penalizzante per l'assicurato che si rivolge alla propria autocarrozzeria di fiducia b) Si vincola la compagnia di assicurazione a dichiarare, in sede di preventivo e in sede di stipula del contratto, la diminuzione del premio assicurativo relativo all'anno successivo a quello assicurato nel caso in cui il cliente non abbia incidenti, per garantire un'efficace applicazione della formula bonus-malus. Il cliente rimane comunque libero di scegliere, nell'anno successivo a quello assicurato, la polizza assicurativa RC Auto. c) si affida all'Isvap il compito di riformare, entro sei mesi, la formula bonus-malus per collegare la riduzione del premio delle polizze assicurative anche al comportamento dell'assicurato, rilevabile dal sistema della patente a punti. d) Si propone la correzione dell'articolo 34 sul confronto delle tariffe con una stesura che renda effettivamente praticabile la presentazione di più offerte da parte dell'agente, attraverso la collaborazione con altri agenti allo scopo comunque di fornire al cliente una soluzione contrattuale immediatamente stipulabile. e) Si prevede una sanzione a carico delle imprese di assicurazione che non provvedono a trasmettere la relazione all'Isvap sull'attività svolta per il contrasto alle frodi. f) Si rende efficace e meno onerosa l'installazione e la disinstallazione della scatola nera, prevedendo anche la portabilità senza costi per l'assicurato del di-

spositivo in caso di cambio della compagnia assicurativa. g) Si reintroduce la disciplina favorevole all'assicurato sulla disdetta delle polizze pluriennali, introdotta dalla legge n. 40 del 2007 e successivamente modificata dalla legge n. 99 del 2009 che ne ha ridotto portata ed efficacia. **3. ENERGIA E CARBURANTI.** a) Si sostituisce la norma sulla separazione della rete di trasporto del gas per definire un perimetro e tempi certi e brevi all'operazione di scorporo di Snam da Eni, da avviarsi con l'adozione del DPCM entro il 31 maggio 2012. b) Si rafforzano le norme per rendere più liberi i rapporti tra i gestori d'impianti di vendita e le fasi di approvvigionamento dei carburanti, anche con interventi di regolazione del mercato all'ingrosso da parte del Ministero sviluppo economico e dell'Acquirente unico. c) Si prevede l'eliminazione dei vincoli e degli obblighi alla vendita contestuale di diverse tipologie di carburanti e all'apertura di impianti self service anche nei centri abitati. d) si sopprime la norma che cambia le attuali modalità di calcolo del prezzo medio praticato in Italia allo scopo di abbassare il divario del prezzo industriale con l'Unione europea. La sola rilevazione del prezzo praticato nei self service, infatti, altera la validità della rilevazione statistica. **4. TRASPORTI.** a) Si rende subito operativa una specifica Autorità indipendente per i trasporti (e-

liminando l'assegnazione temporanea delle funzioni all'Autorità per l'energia e il gas). b) Si rivedono le disposizioni riguardanti il rispetto del contratto collettivo nazionale per tutti gli operatori del settore ferroviario. c) Si introduce una più rigorosa scansione temporale per la separazione tra l'impresa ferroviaria e quella che gestisce l'infrastruttura. **5. AUTORITÀ DI REGOLAZIONE.** Si introducono misure sull'incompatibilità degli incarichi per coloro che hanno ricoperto ruoli di governo o sono stati componenti di altre autorità di regolazione o vigilanza nei quattro anni precedenti (al fine di evitare passaggi diretti dei componenti dei collegi da un'Autorità all'altra anche durante l'esercizio del mandato). **6. TUTELA DEI CONSUMATORI.** Si integrano le

disposizioni sulla class action volte a semplificare e rendere meno oneroso l'accesso a questo strumento di tutela collettiva da parte dei cittadini. **7. TRIBUNALE DELLE IMPRESE.** Si rivedono l'organizzazione, prevedendo un Tribunale per le imprese presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della Corte di Appello (al posto delle attuali 12 sezioni specializzate), e le competenze in materia di controversia tra imprese. **8. PROFESSIONI.** a) Si ripristina l'equo compenso per i tirocinanti (già previsto nel decreto 138/2011). b) Si prevedono nuovi principi per la modernizzazione del ruolo e dell'assetto degli ordini professionali assicurando pari opportunità per i giovani. c) Si prevede la costituzione di libere associazioni nel campo delle pro-

fessioni non regolamentate. d) Si propone di limitare la partecipazione al capitale delle società professionali da parte dei soci non iscritti all'albo. **9. FARMACIE.** a) Si rimuovono le limitazioni alla piena liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C (come richiesto da relazione Antitrust) contenute nell'articolo 32 del DL 201/2011 (Salva Italia), estendendola anche ai medicinali veterinari, al fine di ampliare la concorrenza a vantaggio dei cittadini. b) Si propone che siano i comuni ad individuare entro 60 giorni il numero e le zone delle nuove farmacie in base al quorum di 3.000 abitanti per farmacia. c) Si semplificano le procedure per i concorsi straordinari per soli titoli delle nuove sedi disponibili, stabilendo tempi perentori sia per l'adozione dei bandi che per

l'espletamento dei concorsi. d) Ai soli fini del concorso straordinario si prevedono tre diverse graduatorie, distintamente per titolari di farmacie rurali, farmacisti non titolari e farmacisti operanti presso le parafarmacie ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi. e) Si sopprimono le disposizioni vigenti sull'ereditarietà della farmacia a familiari non farmacisti. f) Si stabilisce che la direzione della farmacia privata non può essere mantenuta oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età dai farmacisti iscritti all'albo. **10. NOTAI.** a) Si prevedono tempi certi di espletamento dei nuovi concorsi per coprire tutte le sedi vacanti (le attuali più quelle risultanti dall'aumento della pianta organica).

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**CAMERA****Parità di genere nelle giunte di comuni e regioni**

La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito l'esame del testo unificato 3466 contenente norme per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte di Regioni ed enti locali. Il progetto normativo ha registrato una significativa modifica con l'approvazione di un articolo 2 aggiuntivo, proposto da Sesa Amici del PD, che detta alle Regioni un principio di legislazione in base al quale è possibile prevedere la nullità delle liste presentate che non prevedano l'equilibrio tra i generi. La relatrice Beatrice Lorenzin del PDL ha rilevato che la Costituzione prevede in materia elettorale una riserva di legge regionale e la norma di principio prevede che le Regioni possano "anche" decidere la nullità delle liste non conformi all'equilibrio di genere. Ha, quindi, proposto un emendamento da presentare in Aula per uniformare il principio dettato per il legislatore regionale con la norma prevista per le elezioni comunali. Sul testo devono essere acquisiti i pareri di altre Commissioni.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI**AGENZIA DEMANIO**

Dismissioni per 5 mld di euro

L'Agenzia del Demanio ha in gestione un portafoglio di 46mila beni immobiliari per un valore pari a 55 miliardi di euro e punta a «dismissioni per 5 miliardi non necessariamente di immobili». È quanto ha affermato il direttore Stefano Scalera a margine di un incontro a Milano con gli operatori del settore. Del portafoglio complessivo di immobili in gestione, Scalera ha precisato che «circa 20.000 sono in uso alle amministrazioni pubbliche e 26.000 sono immobili non strumentali, con una ripartizione del valore proporzionale» tra le due categorie di immobili. Tra i beni non strumentali l'Agenzia conta immobili per un valore di «circa 2,3 miliardi di euro» destinati ad essere conferiti ai enti locali in virtù del «federalismo demaniale». Tra questi la Caserma Cavalleria di Torino, su cui è stato appena siglato un protocollo d'intesa con il Comune, che prevede la permuta dell'immobile con altre strutture comunali. A fronte di un «mercato ingolfato», la strategia dell'Agenzia è «fare leva sulle concessioni», come quella cinquantennale che ha interessato Villa Tolomei, un complesso in degrado di circa 170.000 metri quadri a circa 4 Km a sud-ovest di Firenze, che prevede l'avvio di un'attività alberghiera. «In questo modo - ha spiegato Scalera - l'immobile resta di proprietà dello Stato ed al servizio del territorio». «Dopo 50 anni, allo scadere della concessione, - ha aggiunto - viene restituito allo Stato un edificio completamente funzionante». L'Agenzia, poi, guarda al mercato internazionale e prevede di pubblicare sul proprio sito gli estratti dei bandi di gara in inglese e altre lingue e di operare in collaborazione con le ambasciate italiane.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI**ENERGIA**

Centrali biogas in 478 Comuni

Secundo il rapporto di Legambiente «Comuni Rinnovabili 2011», in Italia sono 478 i comuni con centrali a biogas che, insieme con i 663 comuni con centrali a biomassa solida, producono un totale di 1.088 Mw elettrici e 702 Mw termici. Il censimento è stato ottenuto incrociando i dati del Gse, di Fiper e Italia con quelli dei comuni, regioni, provincie e delle aziende del settore. Gli impianti a biogas producono energia elettrica o termica grazie alla combustione di gas, principalmente metano, derivante dalla fermentazione batterica dei residui organici da rifiuti, come vegetali in decomposizione, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti dell'agro-industria. Questi impianti sono distribuiti in maniera uniforme lungo tutta la Penisola, con aree di maggior concentrazione in Pianura Padana e nel Trentino Alto Adige. Sono 474 i comuni in cui è installato almeno un impianto a biogas. Di questi, 35 ospitano impianti a cogenerazione (che producono sia energia elettrica che termica) e 439

ospitano impianti che producono solo energia elettrica. La potenza complessiva è di 593,1 Mwe e 52,9Mwt. Costa dè Nobili, Castelnuovo Bormida, Casal Cermelli, Piovera, Occimiano, Borgo San Giovanni, Condinoni, Livorno Ferraris, Teglio Veneto, Castelnuovo Scrivia: questi i primi 10 comuni in cui sono presenti impianti di tipo cogenerativo, per una potenza complessiva installata di 51,3 Mw elettrici e 48,8 termici, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di oltre 140mila fami-

glie e di oltre 28mila per i fabbisogni termici. Di questi dieci, ben otto producono più energia di quella necessaria ai fabbisogni delle famiglie residenti (il piccolo Costa dè Nobili, 5 comuni della provincia Alessandria, Borgo San Giovanni e Condinoni). Nella top five dei comuni con la maggiore potenza installata di impianti a biogas per usi elettrici troviamo invece Roma (19,5 Mwe), Torino (14,2), Monopoli (12), Palermo (11,5) e Ragusa (10).

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

L'occupazione - ECONOMIA E TERRITORI

Il lavoro amico dei giovani? È nelle piccole regioni

Marche e Valle d'Aosta guidano la classifica «Youth friendly»

Marche, Valle d'Aosta, Umbria. Sono di taglia small le Regioni "amiche" dei giovani. Territori con minori barriere all'ingresso nel mondo del lavoro, dove tassi di disoccupazione sotto la media, alti livelli d'istruzione e doti imprenditoriali danno vita a un mix che spinge le nuove generazioni verso buone prospettive di carriera. Il Centro studi Datagiovani ha elaborato per il Sole 24 Ore l'indicatore "Youth friendly" che misura il potenziale di attrattività del territorio per gli under 30 in base a cinque asset: mercato del lavoro, imprenditoria, istruzione, demografia e dinamica della crisi. Posto pari a 100 il valore dell'Italia, 13 regioni si collocano sopra la media, le altre sono al di sotto. Ne emerge un quadro inedito del nostro Paese, con le Marche sul gradino più alto del podio e le regioni più piccole spesso in vantaggio su quelle grandi (si veda la tabella a lato). «Nelle aree a dimensioni ridotte - commenta Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi - c'è un minore mismatch tra formazione, aspirazioni professionali e sbocchi dei giovani, mentre in quelle con maggior peso economico il gap si allarga, nonostante ci siano più offerte di lavoro in valore assoluto». Le Marche, ad esempio, primeggiano per istruzione, elevato numero di laureati residenti tra i 30 e i 34 anni e scarsa disoccupazione under 30 (14% nel 2011 rispetto a una media del 20%, anche se in aumento di quasi quattro punti rispetto al pre-crisi). Situazione analoga in Umbria, che si distingue anche per una bassa dispersione scolastica (13% contro il 18,8% della media). «I numeri - spiega Luigi Campiglio, ordinario di politica economica all'Università Cattolica - dimostrano che il Centro, soprattutto sul versante adriatico, è un'area in cui c'è maggiore equilibrio economico-sociale e capacità di assorbire gli shock esterni provocati dalla crisi, oltre a una buona fetta di amministratori pubblici giovani». Ai primi posti del ranking anche il Molise (4°) che - pur ottenendo risultati non troppo soddisfacenti per quanto riguarda il mercato del lavoro (soprattutto per l'elevata inattività, al 66% nel 2011) - primeggia sul terreno dell'imprenditoria (con un

tasso di sopravvivenza delle aziende a 5 anni dall'avvio del 55,5%). Sesto il Trentino Alto Adige, «molto efficiente sul fronte occupazionale - dice Michele Pasqualotto, ricercatore di Datagiovani - e con un esiguo numero di Neet, ma con scarsi risultati per l'imprenditoria: i giovani capitani d'azienda hanno, infatti, incidenze molto basse sia sul totale degli imprenditori sia sulla popolazione under 30». A metà classifica Toscana, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Solo undicesima la Lombardia, mentre nella parte bassa del ranking Emilia Romagna e Veneto, che portano i segni pesanti della crisi. «In queste aree - osserva Giovanna Vallanti, assistant professor alla Luiss su tematiche legate al mercato del lavoro - i ragazzi hanno sempre avuto buone chance occupazionali: ora invece si trovano spiazzati dal taglio di offerte prodotto dalla recessione che ha colpito di più le aziende a forte vocazione internazionale». In Emilia Romagna sono peggiorate le dinamiche del mercato del lavoro (il tasso di disoccupazione giovanile nel pieno della crisi è più che raddoppiato, passando dal 7% del

2008 al 15% del 2010), mentre il Veneto soffre sull'imprenditoria giovanile, con incidenze molto basse delle aziende giovani sia sul totale (4,6%), sia sulla popolazione under 30 (4%) e un calo dal 2008 del tasso di sopravvivenza delle imprese a cinque anni di attività (dal 57% al 53,8%). Tra le grandi regioni, le performance migliori sono registrate dal Lazio che si posiziona al quinto posto, grazie all'alto livello di istruzione dei giovani e soprattutto alla buona resistenza dimostrata rispetto alla congiuntura sfavorevole. Le big del Mezzogiorno, invece, nonostante abbiano visto peggiorare meno i propri parametri economici a seguito della crisi rispetto alle regioni del Centro-Nord, occupano gli ultimi posti della classifica a causa di un mercato del lavoro da sempre avaro di opportunità (disoccupazione oltre il 30%), abbinato a una pesante dispersione scolastica (dal 23% della Campania al 26% della Sicilia). © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Barbieri

Pubblica amministrazione. Lo sfoltimento puntava a risparmiare 415 milioni ma è stato un insuccesso

Dieci anni per tagliare 37 enti

Mai effettuata la ricognizione degli organismi inutili da eliminare

Altro che ghigliottina. Gli enti inutili, di cui nessuno neppure sa il numero preciso, davvero non hanno fatto la fine di Robespierre. Dieci anni di leggi sono servite per arrivare a tagliarne appena 37. Ovvero – se si tiene fede alle stime approssimative dell'ex ministro della Semplificazione, il leghista Roberto Calderoli – lo 0,11% del totale. Perché Calderoli, che del disboscamento aveva fatto una missione, nel 2009 aveva parlato di circa 34mila enti su cui far calare le forbici. Cifra mai verificata. Tanto che poi sempre Calderoli un anno dopo abbassò i valori, parlando di 714 enti che ricevono contributi per 9,4 miliardi. E il principale difetto dell'operazione di (non) potatura sta proprio lì: nessuno s'è mai preso la briga di andare a contare quanti fossero gli enti pubblici non economici statali in attività, primo passo per decidere dove far cadere la mannaia. Eppure nel novembre 2009 Calderoli si era impegnato davanti alla commissione parlamentare per la semplificazione ad avviare quell'essenziale ricognizione. E poco più di un mese più tardi lo stesso impegno era stato preso, sempre nella medesima sede, dal suo collega Renato Brunetta, allora ministro della Pubblica amministrazione, altro passionario della semplificazione. Tutto, però, è caduto nel vuoto. Anzi, ad essere puntigliosi il saldo della campagna taglia-enti è addirittura più ingeneroso: ai 37 organismi soppressi (36 con dotazione organica pari o superiore a 50 unità e uno con meno di 50 addetti) è corrisposta la creazione, col decreto salva-Italia, di tre nuovi enti. E così dei 415 milioni di risparmi che, come annunciato dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006), si sarebbero dovuti attendere dal 2009, non s'è vista neanche l'ombra. Gli unici risparmi certi sono stati prodotti dalla soppressione dei 37 enti, con conseguente cancellazione di 36 incarichi di presidente (nel caso del comitato nazionale per il collegamento tra il Governo e la Fao, il presidente era il ministro delle Politiche agricole) e di 367 poltrone da amministratore. Potatura compiuta negli ultimi 18 mesi. Perché è solo a partire dall'estate 2010 che il taglio diventa

mirato e la legge indica con "nome e cognome" l'ente che deve uscire di scena. Fino ad allora si era andati avanti agitando la scure nel buio, proprio perché non si aveva contezza di quanti fossero gli enti pubblici non economici su cui ragionare. Anzi, quando la Finanziaria 2007 individuò 11 organismi da eliminare, quell'elenco venne poi abrogato. E l'effetto "ghigliottina" – che prevedeva di far cadere automaticamente la lama sugli enti che non si fossero riorganizzati – non ha sortito effetti. È chiarissimo al riguardo il documento elaborato dal servizio per il controllo parlamentare della Camera, che traccia una dettagliata cronistoria dell'inutile operazione di disboscamento: «Tutti gli enti soppressi – si legge nel documento – lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione», mentre «non risultano casi di soppressione conseguenti al procedimento di riordino e soppressione inizialmente previsti dall'originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell'applicazione dell'istituto della "ghigliottina" intro-

dotta dalla legge 133 del 2008». Il bilancio che la Camera traccia è impietoso. Pur riconoscendo «l'indubbia significatività della soppressione di una quarantina di enti pubblici dopo dieci anni di norme inattuata e inutili tentativi in tal senso – afferma – è comunque difficile formarsi non già una valutazione compiuta, ma anche un'idea precisa della portata e rilevanza dei risultati conseguiti dalla normativa taglia-enti (...)». Su ciò ha soprattutto influito «la mancanza di una specifica fase preliminare di ricognizione e censimento degli enti pubblici non economici esistenti», in assenza della quale s'è ingenerata la convinzione che gli organismi sotto i 50 addetti fossero numerosissimi. Per poi rendersi conto – almeno intuitivamente – che così non è. L'esatto numero, però, nessuno ancora lo conosce. Chissà che la spending review non possa essere l'occasione giusta. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi
Roberto Turno

SEGUE GRAFICO

I numeri



CORBIS

415

I RISPARMI

La Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) quantifica i risparmi derivanti dal taglio degli enti inutili in 205 milioni di euro per il 2007, 310 per il 2008 e 415 a partire dal 2009. Obiettivi che, però, non sono stati affatto conseguiti, visto che sono solo 37 gli organismi soppressi

11

LE NORME

Sono almeno undici le leggi e i decreti legge che si sono succeduti a partire dal 2002 nel tentativo di portare a termine il taglio degli enti inutili. Si inizia con la Finanziaria per il 2002 (legge 448) e si finisce (almeno per ora) con il decreto salva-Italia (Dl 201/2011)

37

IL TAGLIO

Alla fine, gli enti effettivamente soppressi sono 37. Il taglio è stato operato soprattutto con il decreto 78/2010 (convertito nella legge 122), che ha cancellato 23 enti, e con il decreto salva-Italia (Dl 201/2011, convertito nella legge 214), che ha fatto sparire nove organismi

0,11

L'EFFETTO

I risultati del taglio operato (37 enti aboliti) rappresentano lo 0,11% degli enti pubblici non economici su cui intervenire. Almeno se si prendono per buone le stime che l'allora ministro della Semplificazione, Calderoli, diede nel 2009, quando parlò di 34mila enti in sospetto di inutilità

Parlamento. Domani in aula al Senato

Tour de force finale per il milleproroghe

Countdown decisivo forse con la fiducia per il decreto milleproroghe e maratona in commissione sui 2.400 emendamenti alle liberalizzazioni al Senato. Ma anche debutto alla Camera per il decreto legge sulle semplificazioni, approvato alla Gazzetta Ufficiale solo una settimana dopo il (secondo) esame del consiglio dei ministri. E ancora: voto finale alla Camera delle misure svuota-carceri e approdo in aula delle norme sul processo civile, dal quale sono state cancellate le norme sul sovraindebitamento dei consumatori, costringendo il provvedimento a un ritorno lampo del testo a Palazzo Madama per evitarne la decadenza che altrimenti scat-

terebbe da lunedì prossimo. In un Parlamento a che a metà inverno è ancora alla prese con i decreti legge (sono 7 quelli in vigore), la normale attività stenta a decollare, anche in attesa che prendano forma eventuali intese sui temi politici più scottanti. Due in particolare: la riforma elettorale e la riduzione dei parlamentari, entrambi formalmente intestati in prima battuta al Senato. Col risultato che le agende delle commissioni legislative devono in qualche modo adeguarsi a questa fase di stallo della legislazione ordinaria quando restano ormai non più di nove mesi di attività piena di qui alla fine della legislatura. Anche se non mancano appuntamenti segnati in ros-

so in calendario. Al Montecitorio è atteso per fine mese in aula il Ddl anticorruzione, al quale lavorano in questi giorni le commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Mentre al Senato prende informalmente il via la Comunitaria 2011, già approvata dalla Camera, con un primo giro d'orizzonte del comitato di presidenza della commissione per le politiche comunitarie. Sul tavolo, tra tutti, il nodo della responsabilità civile dei magistrati dopo il blitz Lega-Pdl a Montecitorio. Altro argomento caldo è lo schema di Dlgs su Roma capitale, all'ordine del giorno della bicameralina sul federalismo fiscale. Ma a tenere banco saranno i decreti. Il Dl 216 milleproroghe (sca-

de il 27 febbraio) arriva domani in aula al Senato col rebus dell'allargamento della platea degli "esodati" beffati dalla manovra salva-Italia, tanto che si ipotizza un possibile voto di fiducia e un ritorno di gran carriera del testo alla Camera. Ancora al Senato la commissione Industria avvia l'esame e il voto degli emendamenti al decreto liberalizzazioni. Mentre alla Camera, dove esordisce il decreto semplificazioni, l'assemblea si occuperà dei decreti sulla giustizia, ormai a un passo dalla scadenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA

R. Tu.

Burocrazia. In arrivo le nuove regole che evitano il via libera ministeriale

Cambio del cognome più veloce perché penserà a tutto il prefetto

Cambiare cognome sarà più facile. Sono, infatti, in arrivo le nuove regole che trasferiscono tutte le competenze al prefetto, mentre finora la procedura era gestita tra centro e periferia, con lo scambio di carte tra ministero dell'Interno e prefettura che faceva allungare i tempi fino a un anno e mezzo. È vero che in un passato neanche tanto lontano per cambiare il cognome occorreva tre anni, ma è altrettanto vero che le richieste sono notevolmente aumentate e una procedura come quella attuale – che prevede di presentare l'istanza al prefetto, il quale istruisce la pratica e la trasmette al ministero, che a sua volta rimanda le carte in periferia con un decreto provvisorio, che diventerà definitivo dopo un certo lasso di tempo – è troppo faticosa e penalizzante per i cittadini. Via, dunque, alla semplificazione. In un prossimo futuro penserà a tutto il prefetto: riceverà la richiesta di cambiamento del cognome e deciderà se accogliere o meno l'istanza. In questo modo i tempi dovrebbero notevolmente ridursi. Al ministero resterà il compito di emanare le linee guida e sbrogliare eventuali nodi interpretativi delle nuove disposizioni. La novità farà piacere ai cittadini che pensano di cambiare cognome perché quello che possiedono è fonte di disagio sociale, alle signore divorziate o vedove risposate che chiedono di aggiungere per i figli il nome del nuovo marito a quello del primo, a quanti aspirano ad acquisire un nome d'arte. Ma farà piacere soprattutto a chi chiede di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Si tratta, infatti, di istanze in continua crescita, che ora oltrepassano le 400 domande l'anno. Lo dimostrano i numeri: nel 2009 le richieste complessive di cambia-

mento del cognome erano 2.134, diventate – per effetto soprattutto delle richieste di aggiunta del cognome materno a quello paterno – 2.982 nel 2010 e 1.961 a inizio agosto 2011. Aumento che ha finito per determinare anche un rallentamento nello smaltimento delle pratiche, 1.100 delle quali sono ancora in attesa di una risposta. E questo nonostante gli uffici ministeriali e prefettizi abbiano aumentato la produttività. Nel 2009, infatti, erano stati emessi 1.129 decreti (riferiti a istanze presentate quanto meno l'anno prima; di quei decreti, 977 autorizzavano il cambio del cognome e 152 lo negavano), passati a 1.645 (1.529 "sì" e 116 "no") l'anno dopo, e diventati 923 (837 "sì" e 86 "no") verso la metà del 2011. Di fronte a questo quadro, il Viminale ha, pertanto, pensato di velocizzare la procedura introducendo, attraverso un decreto del presidente

della Repubblica, alcune modifiche all'attuale normativa. Il Dpr è stato approvato in via preliminare il 22 luglio 2011 dal Consiglio dei ministri, dove si prepara a tornare dopo aver ottenuto tutti i via libera di rito: quello della conferenza Stato-città, del Consiglio di Stato e del Parlamento. Il parere delle commissioni parlamentari è recentissimo: il Senato si è pronunciato a inizio febbraio e la Camera lo scorso giovedì. Entrambi i pareri sono favorevoli, ma con osservazioni. In particolare, la commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama invita il ministero a valutare l'opportunità di un'ulteriore semplificazione, chiamando in causa, oltre ai prefetti, anche i sindaci. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi

SEGUE GRAFICO



La semplificazione

COME CAMBIANO LE REGOLE

01 | LA DOMANDA

L'istanza per cambiare il cognome oggi deve essere presentata al prefetto del luogo di residenza, che la istruisce e la trasmette al ministero dell'Interno con un parere e tutta la documentazione necessaria

02 | L'ESAME

Il ministero dell'Interno esamina la pratica e se non ritiene necessario acquisire altri elementi di valutazione, risponde alla prefettura con una relazione e con il decreto provvisorio firmato dal sottosegretario di Stato delegato. Il decreto viene consegnato dal prefetto all'interessato, il quale deve curarne l'affissione all'albo pretorio del comune di residenza e di nascita per trenta

giorni consecutivi, così da consentire l'eventuale opposizione da parte di terzi

03 | IL VIA LIBERA

Decorsi trenta giorni senza che nessuno abbia avuto qualcosa da eccepire, il ministero dell'Interno adotta il decreto finale, che invia alla prefettura, la quale lo notifica all'interessato

04 | ITER SPRINT

Con le nuove regole la procedura diventa molto più snella, perché viene saltato tutto il carteggio tra prefettura e ministero dell'Interno. La domanda di modifica del cognome va sempre presentata al prefetto del luogo di residenza, il quale esamina e decide sull'istanza senza interpellare il Viminale

I NUMERI

18

I TEMPI

Oggi occorre almeno un anno e mezzo per ottenere il decreto che autorizza a cambiare il cognome o ad aggiungere quello materno

1.100

IN ATTESA

Sono le istanze di modifica del cognome che attendono di essere definite da parte del ministro dell'Interno e delle prefetture competenti

400

IL COGNOME MATERNO

Sono più di 400 l'anno le istanze con cui si chiede di aggiungere al cognome paterno quello materno. Si tratta di domande in continua crescita

923

I DECRETI

A inizio agosto 2011 il ministero dell'Interno aveva emesso 923 decreti, di cui 837 di autorizzazione al cambio del cognome e 86 di diniego

Procedure edilizie. Le criticità con cui si confrontano gli sviluppatori dopo l'approvazione delle leggi regionali e della manovra salva-Italia

Riqualficazione in cerca di sprint

Gli ostacoli burocratici a bonifiche e varianti frenano il recupero delle aree dismesse

Tre modifiche di legge a livello nazionale nell'ultimo anno e svariate norme regionali: bastano queste coordinate normative generali a testimoniare quanto siano importanti le operazioni di riqualficazione immobiliare in un momento di difficoltà delle costruzioni come quello attuale. Eppure, nonostante le ultime novità, la riqualficazione resta un intervento ambientale e urbanistico complesso, reso ancor più difficile da un intreccio di disposizioni non sempre coordinate tra di loro, da tempi incerti e da costi sicuramente superiori rispetto all'edificazione sulle aree verdi. Ricostruiamo la situazione. Il decreto sviluppo dell'anno scorso (Dl 70/2011, convertito con legge 106/2011) nel semplificare le procedure relative all'attività edilizia e alla trasformazione del territorio, mira anche a favorire il recupero delle aree dismesse attraverso il riconoscimento di incentivi e semplificazioni procedurali. L'articolo 5 del decreto, ai commi 9 e seguenti, infatti, introduce disposizioni volte a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il recupero di aree urbane degradate e edifici non residenziali dismessi. Si tratta dei cosiddetti brownfield. Lo scopo della norma è anche la conservazione delle aree verdi extraurbane mediante il recupero di quelle già edificate ma non più in uso. I pro e i contro La bonifica e il ripristino ambientale del sito sono un onere aggiuntivo che scoraggia l'investitore, se non bilanciato da incentivi mirati e rilevanti semplificazioni procedurali. Al tempo stesso, i brownfield sono un'importante risorsa. Le aree dismesse, spesso di rilevanti dimensioni e ubicate in posizione strategica, sono ideali per accogliere progetti innovativi di trasformazione urbana. Non sono mancati in passato tentativi legislativi (ad esempio l'articolo 252-bis del Dlgs 152/2006) volti a favorire il recupero delle ex aree industriali, ma essi si sono rivelati poco efficaci in quanto

rigidi rispetto alla conferma della destinazione produttiva delle aree e non incentivati rispetto alla possibilità di recuperare i costi di bonifica, magari quali opere a scomputo (si veda l'articolo in pagina dedicato specificamente a questo tema). Il decreto sviluppo ha compiuto un passo in più, in quanto ha chiesto alle Regioni di emanare leggi di specifico incentivo al recupero delle aree industriali dismesse, attraverso il riconoscimento di premi volumetrici, il possibile trasferimento delle volumetrie dismesse, il cambio delle destinazioni d'uso preesistenti, le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. Le scelte locali L'assist statale è stato raccolto da diverse leggi regionali contenenti ipotesi di riqualficazione. Ipotesi non coincidenti tra loro, ma comunque indirizzate ad agevolare la riqualficazione urbana. Hanno legiferato la Puglia (legge 21/2011), il Lazio (legge 10/2011), la Toscana (legge

40/2011), la Basilicata (legge 17/2011), la Valle d'Aosta (legge 18/2011), la Liguria (legge 33/2011), il Veneto (legge 13/2011), l'Umbria (legge 8/2011), il Molise (legge 21/2011) e la Sardegna (legge 21/2011). Nelle regioni che non hanno ancora provveduto (tra cui Lombardia, Piemonte, Campania e Abruzzo), essendo ormai decorso il termine loro assegnato dalla legge di conversione del decreto sviluppo, sono divenute direttamente applicabili le disposizioni premiali previste dal Dl 70/2011, per cui, oltre alla possibilità di mutare gli usi e le sagome degli edifici anche in deroga alla strumentazione locale, la volumetria aggiuntiva da riconoscere agli interventi di riqualficazione è pari al 20% per la residenza e al 10% della superficie coperta per gli edifici a uso diverso. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Guido A. Inzaghi

Per i costruttori

Le opere a scomputo diventano vantaggiose

Agli interventi di trasformazione urbana si accompagna la necessità di integrare le reti, i servizi e le altre opere – cosiddette di urbanizzazione – che rendono vivibili le città. La legge prevede l'alternatività tra il pagamento del relativo contributo (sarà poi il Comune a costruire le infrastrutture necessarie al quartiere) e la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo da parte del privato interessato all'operazione immobiliare. Trattandosi di opere pubbliche o di pubblico interesse, il sistema nazionale e sovranazionale prevede però che le stesse siano appaltate secondo le procedure a evidenza pubblica e nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, con aggravio di tempi e costi in capo al committente privato. Sul punto – spesso decisivo nella realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana – è intervenuto da ultimo il decreto salva-Italia (DL 201/2011, convertito

dalla legge 214/2011). Secondo le nuove norme, le opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri possono ora essere realizzate direttamente dal soggetto attuatore se l'importo dei lavori è inferiore alla soglia comunitaria. È stato così inserito all'articolo 16 del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia) un nuovo comma, in base al quale «nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». Il percorso

della normativa in questione trae origine dalla sentenza 12 luglio 2001, C-399/98, mediante la quale la Corte di giustizia ha affermato il principio in base al quale la direttiva 93/37/Cee impedisce l'esistenza di una normativa nazionale che – al di fuori delle procedure previste dalla stessa direttiva – consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione di realizzare direttamente un'opera di urbanizzazione a scomputo del contributo, nel caso in cui il valore dell'opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva. La Corte di giustizia si è poi espressa sul tema con sentenza 21 febbraio 2008, C-412/04, mediante la quale ha, tra l'altro, chiarito che il legislatore comunitario ha scelto di lasciare gli appalti sotto soglia al di fuori del regime di pubblicità, non imponendo alcun obbligo relativamente a essi. A fronte di tali pronunce, con il Dlgs 152/2008 (terzo correttivo) il legislatore italiano si

era autonomamente determinato a estendere l'obbligo della procedura di evidenza pubblica, seppur semplificata, anche all'affidamento delle opere di urbanizzazione sotto soglia. La previsione riduceva però l'interesse del costruttore ad avvalersi della possibilità di realizzare opere a scomputo, che era infatti legata alla possibilità di gestire i tempi dell'esecuzione delle opere. Con il salva-Italia, il legislatore ha accolto tali contestazioni, riuscendo a raggiungere quell'obiettivo che era sfumato in sede di conversione in legge del decreto sviluppo (DL 70/2011) quando una norma simile (non identica) era stata soppressa. La conseguenza è che le opere a scomputo tornano a essere un'opzione praticabile – e in alcuni casi vantaggiosa – per chi effettua interventi di riqualificazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Simone Pisani

Gli iter. Il pericolo di una lettura «a contrario»

Piani attuativi, il rischio della Vas

L'ALTRA SEMPLIFICAZIONE/Gli strumenti conformi al Prg possono essere approvati direttamente dalla giunta comunale

Il tempo è denaro anche nell'edilizia. Il nuovo piano casa ha così inciso anche sul procedimento per la formazione degli strumenti urbanistici e il rilascio dei titoli edilizi. Sempre per le Regioni che non hanno ancora legiferato in materia (si veda l'articolo di apertura in questa pagina) e nell'ottica di accelerare le procedure, le regole nazionali prevedono l'approvazione da parte della giunta comunale dei piani attuativi – comunque denominati – che siano conformi allo strumento urbanistico gene-

rale. La misura non è valida nelle Regioni a statuto speciale. La norma, in realtà, disciplina solo l'approvazione dei piani attuativi, senza nulla dire della loro adozione, che pare comunque doversi ricondurre anch'essa alla competenza della giunta. In tal senso, si è formalmente espressa la Regione Lombardia, chiarendo che spetta alla «giunta comunale l'adozione dei piani attuativi conformi al Prg o al Pgt, come pure l'approvazione definitiva degli stessi, quand'anche fossero stati precedente-

mente adottati dal consiglio comunale». Ancora rispetto alla pianificazione urbanistica di dettaglio, il Dl 70/2011 prevede – con norma direttamente operativa – che nel caso di Prg già sottoposti a valutazione ambientale strategica (Vas) per l'approvazione dei piani attuativi conformi non sia necessario rinnovare la Vas. La disposizione, che nasce dalla condivisibile volontà di abbreviare il procedimento amministrativo, non tiene tuttavia conto del fatto che sono ancora pochissimi i Prg sottoposti a Vas e che la

prassi e talune leggi regionali prevedono che per i piani attuativi conformi non sia comunque necessaria la Vas. La misura, se interpretata a contrario (se il decreto esclude la Vas per i piani conformi ai Prg sottoposti a Vas vuole dire che la richiede per i Prg non sottoposti a Vas), si risolverebbe allora in un appesantimento procedurale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.I.

Semplificazioni. Effetto combinato tra le norme sugli iter conclusi oltre i termini e la riforma Brunetta

Il ritardo «licenzia» il dirigente

La valutazione negativa per due anni può far scattare la sanzione

Il decreto legge sulle semplificazioni pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di giovedì mette in campo una serie di nuove tutele nei confronti del cittadino che presenta una istanza alla Pubblica Amministrazione. Dall'introduzione del potere sostitutivo del dirigente individuato dall'amministrazione, o in mancanza, predefinito dal legislatore stesso, il cittadino allo scadere del termine per l'emanazione del provvedimento di suo interesse può investire direttamente il sostituto e ottenere quanto gli necessita, con un minimo di attesa ulteriore comunque pari a non oltre la metà del tempo fissato dalla legge o dal regolamento dell'amministrazione. Al verificarsi di un tale ritardo maturano in primo luogo gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del dirigente o del funzionario che avrebbe dovuto provvedervi, e scatta la segnalazione alla Corte dei Conti che potrà condannare il lavoratore a risarcire un danno al suo ente di appartenenza. Il ritardo o l'assenza del provvedimento finale

costituisce anche elemento di valutazione negativa della prestazione del dirigente o del funzionario per l'anno in cui esso si verifica, e può comportare una riduzione dell'indennità di risultato; si tratta in queste ipotesi di responsabilità «dirigenziale» che si aggiunge alla responsabilità amministrativa. In casi estremi si può verificare per l'interessato una valutazione talmente negativa da determinare, qualora si ripeta per almeno due anni, anche non consecutivi, una valutazione di insufficiente rendimento: un'eventualità che rende il dirigente suscettibile di licenziamento disciplinare, come previsto dal decreto Brunetta (nel nuovo articolo 55-quater, comma 2, Dlgs 165/2001). Dal ritardo o dall'omissione del provvedimento richiesto dal cittadino, anche prima del decreto semplificazione e sviluppo, sorgeva a dire il vero in capo al dirigente o al funzionario responsabile anche una responsabilità di natura disciplinare. Occorre però distinguere il comportamento del lavoratore che ha semplicemente ritardato nell'emanare un atto dovuto

dall'ipotesi in cui il ritardo o l'omissione abbia anche comportato per il cittadino un danno ingiusto. Nella prima ipotesi la responsabilità disciplinare deriva dal comportamento scarsamente diligente nell'esecuzione dei suoi compiti e nella trattazione ordinata delle pratiche che potrà comportare dal minimo del richiamo verbale al massimo della multa fino a quattro ore di retribuzione. Qualora invece il cittadino investa il giudice civile, richiedendo un risarcimento alla Pa per il danno subito, al dirigente o al funzionario potrà venire contestata una diversa figura di responsabilità disciplinare. Anch'essa è stata introdotta dal decreto Brunetta, tra le ipotesi di «responsabilità per comportamento pregiudizievole per l'amministrazione» (articolo 55-sexies, comma 1, Dlgs 165/2001). Questa ipotesi di responsabilità disciplinare tuttavia richiede una sentenza favorevole al cittadino, che accerti il fatto che si sia verificato ai suoi danni un danno quale diretta conseguenza del ritardo o dell'omissione nell'emettere il prov-

vedimento richiesto. Come previsto dall'articolo 2-bis della legge 241/1990, modificata dalla legge 69/2009, il ritardo o l'omissione devono essere frutto di dolo o colpa, anche lieve, del dipendente pubblico. Richiede pertanto che il giudice si esprima in tal senso, avuto riguardo al comportamento complessivo del lavoratore e alle eventuali attenuanti dovute, ad esempio, a carenze organizzative a lui non imputabili. L'entità del risarcimento riconosciuto con sentenza a favore del cittadino determina infine la gravità della sanzione disciplinare applicabile in queste ipotesi. Sanzione che varia da un minimo di tre giorni a un massimo di tre mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il dirigente o funzionario responsabile del ritardo. Questo può tuttora costituire un problema, tenuto conto degli attuali tempi medi della giustizia, che rendono di fatto inefficace il meccanismo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sylvia Kranz

L'incrocio delle regole

01 | LE SANZIONI

In caso di procedimenti conclusi in ritardo rispetto ai tempi fissati da leggi o regolamenti, può maturare per il dirigente o funzionario responsabile la responsabilità amministrativa, e scatta la segnalazione alla Corte dei conti che in caso di danno può stabilire la necessità di un risarcimento a favore dell'ente

02 | LA VALUTAZIONE

L'esistenza di procedimenti che arrivano in ritardo alla conclusione viene considerata obbligatoriamente nella valutazione della performance del dirigente responsabile

03 | LE CONSEGUENZE

La prima conseguenza diretta è di tipo economico, perché una valutazione negativa può ridurre fino ad annullare la retribuzione di risultato riconosciuta al dirigente

04 | RIFORMA BRUNETTA

L'entità dell'eventuale danno arrecato all'ente, invece, può determinare in capo al dirigente una sanzione aggiuntiva da tre giorni a tre mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Nei casi più gravi, una valutazione negativa protratta per due anni può portare al licenziamento disciplinare

Appalti. Le nuove procedure

Nel contratto di disponibilità il pubblico si lega al privato

L'ACCORDO/Con l'intesa l'affidatario mette l'opera a disposizione dell'amministrazione in cambio di canoni, contributi o prezzo di trasferimento

Il pacchetto normativo contenuto nei decreti sulle liberalizzazioni e sulle semplificazioni ha prodotto molte innovazioni nel Codice dei contratti pubblici, sia procedurali sia relative a nuove soluzioni per definire i rapporti tra stazioni appaltanti e appaltatori. La nuova configurazione dell'appalto riguarda soprattutto i lavori pubblici, per i quali l'articolo 52 del Dl 1/2012 ha previsto una revisione dell'articolo 93 del Codice, che consente l'aggregazione dei livelli progettuali (preliminare con definitivo e definitivo con esecutivo), a condizione che sia garantita la completezza degli elementi descrittivi e tecnici. Anche l'approvazione del progetto può essere ottimizzata in rapporto all'aggregazione dei livelli, con una scelta di maggior dettaglio. Questi aspetti incidono anche sulla programmazione, per la quale le nuove disposizioni richiedono che per i lavori sotto al milione di euro di valore sia elaborato almeno uno studio di fattibilità, e per i lavori di importo superiore almeno un progetto preliminare. Alcune fasi della gestione della procedura selettiva sono state semplificate, con riferimento ai controlli sui requisiti di ordine generale e di capacità (economico-finanziaria e tecnico-professionale), rafforzando le previsioni del Codice sulla banca dati nazionale degli appalti. Questa sarà l'unica fonte di verifica dei requisiti dal 2013, secondo un processo regolato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il riscontro di requisiti secondo le modalità tradizionali, con la collaborazione degli operatori economici concorrenti sarà possibile solo per le informazioni non presenti nella banca dati nazionale. Un'importante innovazione riguarda anche il procedimento gestito dall'Avcp per l'esclusione dalle gare di un'impresa che abbia reso false dichiarazioni in sede di gara: l'interdizione di un anno è ora riconfigurata come termine massimo deciso dalla stessa Autorità in rapporto alla gravità della situazione rilevata (ad esempio potendo differenziare se la falsa dichiarazione deriva da dolo o da colpa

grave). La selezione dell'appaltatore può condurre ora a nuove forme di relazione con l'amministrazione, maggiormente improntate alla valorizzazione della partnership pubblico-privato. In tale prospettiva assume rilevanza l'innovazione dell'articolo 44 del Dl 1/2012, con la disciplina del «contratto di disponibilità». In questo rapporto sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Per «messa a disposizione» la norma intende l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. La disponibilità dell'opera è retribuibile con tre forme diverse, che vanno dal semplice canone al riconosci-

mento di un contributo in corso d'opera, sino alla corresponsione di un prezzo di trasferimento. La sostanziale innovazione rispetto a soluzioni di partnership già presenti nel codice (ad esempio locazione finanziaria o project financing) è rinvenibile nella previsione per cui nel contratto l'affidatario assume il rischio della costruzione (comprensivo della progettazione e dello sviluppo della gara) e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. La finalità realizzativa di opere con elevato livello qualitativo comporta l'utilizzo del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte, mentre sul piano operativo la norma prevede che gli oneri connessi agli eventuali espropri siano considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Barbiero

ANALISI**A rischio caos il calendario dei servizi pubblici**

TEMPI SERRATI/Il Governo deve fissare le regole per i Comuni entro la fine di marzo e la Regione individua gli «ambiti» a maggio

Il susseguirsi di interventi normativi sui servizi pubblici locali non contribuisce certo a fare chiarezza e a dare stabilità agli operatori, che si trovano sempre più sospesi tra novità e rinvii. Da questo punto di vista il Dl sulle liberalizzazioni non rappresenta, purtroppo, un'eccezione: crea non poche incertezze e costringe i diversi attori istituzionali a un tour de force che rischia di portare a scelte poco ponderate e di rendere comunque inevitabile un'ennesima proroga di scadenze piuttosto che la definitiva messa a regime del sistema. In ogni caso l'articolo 3-bis introdotto nel Dl 138/2011, che introduce una nuova forma di «ambiti ottimali» la cui definizione è affidata alle Regioni, richiede di essere interpretato con attenzione. Si noti, anzitutto, che qui non si applicano le esclusioni previste al comma 34 dell'articolo successivo. Pertanto il 3-bis e riguarda anche i settori non ricompresi nell'articolo 4 (energia elettrica, gas, farmacie e, parzialmente, l'idrico). Per contro, la richiesta che le Regioni «organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali» (di dimensione almeno provinciale) non intende che tutti i servizi debbano essere gestiti a livello di ambito, ma solo quelli che la Regione giudicherà tali e quindi, probabilmente, quelli già così regolamentati: rifiuti, trasporto locale, acqua, eccetera. Altrimenti, rischieremmo di assistere alla nascita di società cimiteriali di ambito e ad altre amenità del genere, vanificando l'autonomia, costituzionalmente garantita, dei Comuni. Un'interpretazione omnicomprensiva di servizio pubblico andrebbe in contraddizione con le norme, compreso lo stesso articolo 3-bis, comma 2, che prevedono invece la possibilità dei Comuni di procedere ad affidamenti di servizi pubblici locali. Cerchiamo di capire, infine, quali sono i «momenti chiave» del processo immaginato dagli articoli 3-bis e 4 in materia di servizi locali. Il primo passo spetterà al Governo che, entro il 31 mar-

zo, deve scrivere un decreto in cui illustrare con quali criteri i Comuni devono «individuare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale» e, se del caso, decidono di attribuire il diritto di esclusiva su certi servizi (articolo 4, comma 1) ed emanare in proposito una delibera quadro (comma 2). Il secondo spetta invece alla Regione che, in base all'articolo 3-bis, comma 1, dovrà individuare i servizi per i quali sia opportuna una dimensione almeno provinciale dell'ambito di affidamento e, quindi, emanare delle norme in proposito. Le Regioni dovranno fare tutto ciò entro il 30 giugno. Se questo non accade, sarà il Governo a intervenire con l'esercizio di un potere sostitutivo (ma che, immaginiamo, richiederà un po' di tempo per potersi dispiegare). A seguito di ciò dovrà iniziare il lavoro di istruzione e di deliberazione dei Comuni che, preso atto del decreto governativo e di quanto rego-

lamentato dalle Regioni, potranno formulare le loro scelte. I Comuni con oltre 10mila abitanti dovranno però richiedere, in base all'articolo 4, comma 3, il parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'Autorità Garante per la Concorrenza che, a sua volta, si pronuncerà entro 60 giorni di tempo. Fatto questo, ci dovranno essere le gare per l'affidamento del servizio o con doppio oggetto, con i tempi che ne derivano. Tutto ciò è realisticamente realizzabile? In effetti si ipotizza una tempistica non proprio compatibile con la prevista decadenza al 31 dicembre 2012 degli affidamenti in house. E bene ha fatto il legislatore a introdurre un nuovo comma 32-ter all'articolo 4, che prevede una sorta di proroga di fatto degli affidamenti in essere, fino alla conclusione di questo laborioso iter burocratico. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Pozzoli

Tagli-ombra

La tesoreria unificata abbatte gli interessi

Il ripristino del sistema di tesoreria unica previsto dal decreto liberalizzazioni (articolo 35, commi 8-13 del Dl 1/2012). Comuni, Province, Regioni, Unioni di comuni, Comunità montane, Aziende sanitarie e Università, dal 24 gennaio scorso fino al 2014 devono far affluire nelle contabilità speciali fruttifere presso la Banca d'Italia tutte le entrate, e non solo quelle che derivano dal bilancio dello Stato, diverse dalle somme provenienti da mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sostenute da contributo statale. L'ammontare delle risorse che arriva nella tesoreria statale dall'operazione è stimato in 8,6 miliardi (secondo i dati riportati nella relazione tecnica al decreto). Su queste somme lo Stato corrisponderà agli enti un interesse al tasso dell'1%. A fronte di un costo stimato di 60 milioni nel 2012 e 70 annui dal 2013, il

bilancio dello stato risparmierà 320 milioni nel 2012 e 150 dal 2013 per effetto della minore emissione di titoli del debito pubblico. Mentre i bilanci degli enti locali registreranno dall'operazione un segno rosso, perché il tasso attivo riconosciuto nelle convenzioni di tesoreria verosimilmente è superiore all'1%. Devono essere dirottate nella tesoreria statale anche le disponibilità giacenti sui conti bancari al 24 gennaio scorso: il 50% a fine febbraio e la restante somma entro il prossimo 16 aprile. Sul punto l'Abi, nel corso dell'audizione in Senato del 3 febbraio, ha richiesto una precisazione a favore dell'individuazione di una tempistica uniforme, convergente nelle due date 29 febbraio e 16 aprile, al fine di eliminare elementi di discrezionalità in capo ai tesorieri/cassieri. Ma c'è un altro punto che colpisce il mondo dei tesorieri in questi giorni,

quello dell'applicazione della norma nel periodo transitorio che va dal 24 gennaio scorso al 16 aprile. Sarebbe opportuno chiarire, ha sollecitato il presidente dell'Abi, che i tesorieri e cassieri degli enti coinvolti mantengano invariata la propria operatività fino al 16 aprile 2012, data del totale riversamento delle disponibilità giacenti sui conti correnti bancari risultanti allo scorso 24 gennaio. Ciò anche per consentire alle banche di adeguare i sistemi informativi ed evitare loro l'attivazione di complessi sistemi di gestione nel periodo transitorio. In effetti, sono molti gli istituti che stanno seguendo questa impostazione e sarebbe molto opportuno un pronunciamento del ministero dell'Economia. Entro il 30 giugno 2012, dovranno essere dirottati nelle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale anche le somme derivanti dallo smobilizzo degli eventuali inve-

stimenti finanziari relativi a tipologie che saranno individuate con successivo decreto ministeriale (entro il 30 aprile 2012), fatta eccezione per i titoli di Stato. Nel caso in cui l'ente abbia effettuato investimenti presso soggetti diversi dal tesoriere, le somme devono essere smobilizzate entro il 15 marzo. Per consentire il prioritario utilizzo delle entrate depositate presso le tesorerie, fino al completo riversamento di tutte le somme presso le contabilità speciali, i tesorieri utilizzano, per i pagamenti degli Enti, prioritariamente le risorse esigibili anche con vincolo di destinazione (trasferito sulle somme presso la Tesoreria statale). I contratti in corso, infine, possono essere rinegoziati tra le parti originarie senza il ricorso ad una procedura di gara. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Patrizia Ruffini

Tributi. La via rapida si applica a tutte le imposte

Fallimenti, il privilegio esteso vale anche per i vecchi crediti

IL PRINCIPIO/La norma del Dl 201/2011 ha natura interpretativa per cui produce effetto sui rapporti precedenti alla sua entrata in vigore

Dal 2012 tutti i tributi locali avranno natura privilegiata nell'ambito delle procedure fallimentari. È questo l'effetto della norma introdotta dal Dl 201/2011 con cui il Governo ha esteso a tutti i tributi comunali e provinciali la natura privilegiata mobiliare, che l'articolo 2752 del Codice civile riconosceva ai crediti statali per imposte e sanzioni e solo in via subordinata ai crediti tributari di Comuni e Province previsti dalla legge per la finanza locale (Rd 1175/1931), con l'unica eccezione dell'imposta sulla pubblicità. La norma aveva generato un'accesa controversia tra chi interpretava in modo restrittivo l'articolo 2752 del Codice civile, considerando privilegiate solo le imposte espressamente citate dal Rd 1175/1931, e chi invece riteneva che il richiamo dovesse intendersi rappresentativo di tutte le norme che disciplinano la

finanza locale, tra cui in particolare il Dlgs 504/1992 e il Dlgs 507/1993, per garantire, ai sensi dell'articolo 2778 del Codice civile, il diritto degli enti locali - quali soggetti attivi d'imposta - a incassare gli importi anche in caso di fallimento, a prescindere dalla denominazione dell'imposta o della tassa. Quest'ultimo orientamento era stato recepito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 11930 del 2010, in cui era stato precisato che il privilegio generale sui mobili istituito dall'articolo 2752, comma 3 del Codice civile in favore dei Comuni doveva formare oggetto di interpretazione estensiva, e quindi esteso anche all'Ici e ai relativi accessori oltre che ai crediti Tarsu/Tia. Questo indirizzo giurisprudenziale è stato ora tradotto in norma dal Governo Monti, che con l'articolo 13, comma 13 del Dl 201/2011, ha precisato in modo definitivo che «il rife-

rimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali». A fronte di questo intervento normativo è venuta quindi meno l'incertezza sulla natura privilegiata dei crediti tributari degli enti locali, sia futuri - tra cui rientreranno anche l'Imu e la futura Res, al pari degli altri tributi minori ancora vigenti (Tosap/Cosap, oltre all'imposta di soggiorno e di scopo) - sia riferiti ai procedimenti di insinuazione ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma, a fronte della sua indiscussa natura interpretativa. L'intervento del Legislatore appare importante in particolare a fronte della sua applicabilità anche ai rapporti pregressi, che porterà a definire tutti i procedimenti di opposizione pendenti, derivati dalla mancata ammissione al privilegio dei crediti degli enti locali. Si

determina di fatto la cessazione della materia del contendere, e si rende possibile il recupero quanto meno di una parte dei tributi non versati dai soggetti falliti, che difficilmente avrebbero potuto essere realizzati ove i crediti degli enti locali fossero stati ammessi al passivo in via chirografaria. La definizione del problema non deve peraltro portare gli enti a pensare che l'ammissione al privilegio possa costituire un automatismo, in quanto nei fallimenti è sempre previsto che sia il creditore a dover indicare in modo preciso le norme di riferimento per il riconoscimento di una causa di prelazione; gli enti dovranno azionare correttamente le proprie istanze di ammissione al passivo, per evitare di basarle su norme modificate dal legislatore. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Fogagnolo

Le misure previste nel piano nazionale di ammodernamento del patrimonio immobiliare

Scuola, recupero in diverse mosse

Tra gli interventi: project finance e accordi pubblico-privati

Un piano nazionale per ammodernare e razionalizzare il patrimonio immobiliare scolastico per ridurre le spese correnti; per gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle scuole entro sessanta giorni partirà invece un piano da 656 milioni, utilizzando le risorse sbloccate dal Cipe il 20 gennaio scorso. Previsto anche il ricorso alla permuta per realizzare nuove scuole. È quanto stabilisce il decreto-legge sulle semplificazioni che si pone l'obiettivo di avviare la procedura per l'adozione di un Piano nazionale che dovrebbe rappresentare il momento di sintesi di una vera e seria programmazione tesa all'ammodernamento, al recupero e alla razionalizzazione degli immobili esistenti, su tutto il territorio nazionale, spesso afflitti da problemi di sicurezza. Lo scopo finale sarà perseguito attraverso anche la costruzione e il completamento di nuovi edifici scolastici che, con il coinvolgimento dei privati, dovranno rispondere a criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento e rispettare criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti. Sarà il Cipe, su impulso dei ministeri delle infrastrutture, dell'istruzione e dell'economia a predisporre una

proposta che dovrà essere approvata dalla Conferenza unificata entro 30 giorni e, nei successivi 60 giorni, sarà sempre il Cipe a trasformare, approvandola, la proposta in vero e proprio Piano di edilizia scolastica. Un primo strumento per capire quali parti del patrimonio immobiliare potranno essere destinate all'attuazione del piano sarà costituito dalla ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico esistente costituito da aree ed edifici non più utilizzati che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi. Questa operazione dovrà essere svolta tramite accordi fra l'Agenzia del demanio, il ministero dell'università e quello delle infrastrutture. Un secondo strumento sarà quello dell'attivazione degli interventi attraverso la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica. Un terzo strumento sarà quello della messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione

in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta di immobili pubblici scolastici con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole. In altre parole l'Amministrazione offrirà a soggetti pubblici o privati scuole in cambio di edifici da adibire a scuole già esistenti o da realizzare: uno scambio che avrà a oggetto, si deve dedurre, vecchie scuole da scambiare con edifici più moderni o da realizzare ex novo che verranno destinati a scuole. Sarà probabilmente questo uno dei primi terreni sui quali si potrà misurare l'impatto e l'utilità del nuovo contratto di disponibilità che lo stesso decreto-legge semplificazioni prevede come innovativa forma di PPP. Gli interventi che vedranno impegnati enti pubblici e privati saranno attuati anche tramite accordi di programma. Infine il piano potrà individuare anche modalità di compartecipazione degli enti locali. Il decreto prevede anche che vi sia un monitoraggio serrato dell'attuazione del piano, sottoposto a verifica periodica delle fasi di realizzazione, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, con possibilità di riallocazione delle risorse. In attesa di definire il contenuto del piano, il Cipe potrà immediata-

mente mettere a regime i 556 milioni di risorse sbloccate dalla delibera del 20 gennaio 2012 per l'esecuzione di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale (anche risparmio energetico, eliminazione di locazioni); ai 556 milioni del Cipe, il decreto aggiunge altri 100 milioni. Si prevede anche che il vincolo di destinazione a uso scolastico sia acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede. Il decreto stabilisce infine l'obbligo di definire una nuova normativa tecnica sugli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale e impone agli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, alle università e agli enti di ricerca di adottare entro due anni misure di contenimento dei consumi di energia, anche utilizzando i contratti di servizio di energia.

Andrea Mascolini

Lo strumento sarà operativo dal 1° marzo e si rivolge a imprese, cittadini ed enti pubblici

Il Fondo Kyoto sblocca 600 mln

Al via i contributi per rinnovabili e risparmio energetico

Possibile richiedere contributi per investire in fonti rinnovabili e risparmio energetico. Su tutto il territorio nazionale, imprese, cittadini ed enti pubblici potranno finalmente contare sul Fondo Kyoto, che diventerà operativo a breve. Mentre, per le zone convergenza, sarà presto possibile presentare domanda per sviluppare la filiera delle biomasse. Per quanto riguarda il Fondo Kyoto, il ministero dell'ambiente, Cassa depositi e prestiti e Abi presenteranno l'avvio dello strumento il prossimo 16 febbraio, l'operatività è stata annunciata dal 1° marzo. È quindi imminente la partenza del Fondo, dopo oltre quattro anni dalla sua istituzione attraverso l'articolo 1, commi 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296. Si tratta di fondi per ben 600 milioni di euro, a disposizione di tutto il territorio nazionale, che saranno distribuiti con la modalità del fondo rotativo, attraverso finanziamenti al tasso dello 0,50% annuo. I fondi sono già ripartiti tra le varie misure previste e tra le tre aree nazionali di Nord, Centro e Sud. Attualmente, si attende quindi solo l'emanazione della circolare esplicativa che darà il via alle domande; la modulistica, invece, è già a disposizione visto che era stata approvata con decreto 25 novembre 2008, e poi modificata dal più recente dm 19 luglio 2011. Sono previste misure a sostegno della climatizzazione degli edifici, delle varie fonti rinnovabili, quali eolico, idroelettrico, fotovoltaico, termico a biomassa, microcogenerazione, sostituzione di motori elettrici e protossido di azoto. Sono invece riservate ad enti pubblici le misure a sostegno della cogenerazione, solare termico e involucro edilizio. Possibile finanziare anche progetti di ricerca e sviluppo. Sono in genere destinatari del fondo le imprese di tutte le dimensioni, le persone fisiche, le persone giuridiche private quali associazioni e fondazioni, i soggetti pubblici in genere e i condomini. Finanziamento fino al 70% delle spese. Il finanziamento è concesso fino alla misura massima del 70% delle spese ammissibili, quota che raggiunge il 90% in caso di enti pubblici. Per quanto riguarda le imprese, l'agevolazione è concessa in regime «de minimis». Le agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, di durata

non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre. Solo in caso di progetti di ricerca precompetitiva, il finanziamento, destinato a istituti superiori di ricerca, sia pubblici che privati, le università e i loro consorzi, è limitato al 50% delle spese ammissibili. Finanziabili progettazioni, attrezzature, infrastrutture e installazioni. Sono finanziabili i costi di progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi; tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili. Inoltre, sono ammissibili i costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento e i costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della «Misura

usi finali», i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili. Infine, è possibile finanziare i costi di installazione, compresi avviamento e collaudo. Sono esclusi i costi di esercizio, quali, ad esempio, personale, combustibili e manutenzione ordinaria. Spese ammesse successivamente alla pubblicazione della circolare. Non è ancora possibile avviare l'investimento che sarà oggetto di richiesta di accesso al Fondo Kyoto. Si dovrà infatti attendere la pubblicazione della circolare prevista dal dm 25/11/2008. Tutti i soggetti interessati devono prestare particolare attenzione a questa condizione, visto che, inizialmente, era prevista la possibilità di avviare gli investimenti già con il primo dm, possibilità poi cancellata anche visto il dilatarsi dei tempi per l'uscita della circolare. Domande a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione della circolare. Già il primo dm del 2008 ha previsto che la domanda di ammissione debba essere presentata a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale e fino al 135° giorno dalla stessa data di pubblicazione.

© Riproduzione riservata

Roberto Lenzi

IMPRESA

Campania, Puglia, Sicilia e Calabria: partono gli investimenti nelle biomasse

Sviluppare la filiera delle biomasse attraverso contributi a favore degli investimenti nelle regioni Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Questo è l'obiettivo del bando di attuazione della Linea di attività 1.1. del «Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico» Fesr 2007-2013. Gli aspiranti beneficiari hanno a disposizione un mese di tempo per presentare la domanda, dal 17 marzo al 17 aprile 2012. Previsti contributi in conto impianti combinati con finanziamenti agevolati. Queste è quanto è stato stabilito dal Mise con decreto n. 2265 del 13 dicembre 2011, che ha stanziato appositamente 100 milioni di euro. Requisito fondamentale per accedere alle agevolazioni è che i beneficiari devono rappresentare l'intera filiera delle biomasse. Per filiera delle biomasse si intende l'insieme di tutti gli operatori economici coinvolti nella realizzazione

delle attività inerenti il ciclo di vita della biomassa, riempiabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività principali: raccolta, stoccaggio, pretrattamento, trasformazione e valorizzazione attraverso la produzione di energia elettrica e/o termica, di biocarburanti, di prodotti solidi, liquidi o gassosi derivati dall'utilizzo di biomasse e la relativa distribuzione agli utilizzatori finali. Da evidenziare che il bando non prevede il finanziamento della produzione di biomasse. Gli aspiranti beneficiari produttori di biomasse possono far parte della compagine sociale o consortile di un solo soggetto richiedente le agevolazioni. I programmi di investimento devono essere diretti alla valorizzazione di biomasse provenienti esclusivamente da filiere delle biomasse agroindustriali e/o agroforestali e/o da distretti industriali; le biomasse da rifiuti

urbani potranno essere utilizzate limitatamente alla frazione organica della raccolta differenziata per la produzione di biogas di alta qualità mediante fermentazione anaerobica. I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria) e devono avere per oggetto la produzione di energia o di biocarburanti. Sono ammissibili i programmi di investimento compresi tra 2 e 25 milioni di euro, avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni relativi a una delle seguente tipologie di investimento ammissibile: realizzazione di nuove unità produttive, ampliamento di unità produttive esistenti, diversificazione della produzione di unità produttive in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi e per concludere

cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di unità produttive esistenti. Le agevolazioni per i programmi di investimento sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti e finanziamento agevolato. I soggetti beneficiari devono apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime (in Esl) rispetto ai costi agevolabili. Nel caso delle piccole imprese il contributo è pari al 50% delle spese agevolabili, di cui 53% conto impianti e 47% finanziamento, nel caso delle medie imprese è pari al 40% delle spese agevolabili, di cui 33% conto impianti e 67% finanziamento. Infine le grandi imprese possono usufruire di un contributo del 30%, di cui 20% conto impianti e 80% finanziamento. © Riproduzione riservata

IL DOSSIER. Le misure del governo/Le lobby

L'assalto alle liberalizzazioni barricate e migliaia di piccoli favori tra stalle, tiri a segno e mercatini

Un po' assalto alla diligenza - come non si vedeva da tanto tempo - un po' barricate di lobby e corporazioni. C'è di tutto nei 2.299 emendamenti depositati in commissione Industria al Senato, raccolti nei sette tomi di 2.496 pagine che da domani saranno esaminati e sfoliti. Ma è difficile che possa av-

venire senza un'intesa fra i tre leader di maggioranza. Anche perché a loro appartiene il maggior numero di correzioni proposte: alla Lega solo 150, all'Idv 140. Sono targate invece Pd 650 e Pdl 700. L'Udc ha già fatto sapere che ritirerà i suoi emendamenti. Detto questo, nei faldoni è comparso di tutto. Non solo una frenata

imposta su professioni e farmacie (dal Pdl soprattutto). Ma si va dalla semplificazione delle procedure di separazione consensuale dei coniugi alla liberalizzazione della pratica del tiro a segno, dai carrelli dei supermarket ai mercatini dell'usato. Chi può prova a inserire ogni cosa, neanche fosse una nuova legge omnibus.

La Lega la vendita totale della Rai, Pd e Idv norme sul beauty contest, l'autonomista Helga Thaler l'abolizione dell'Imu su stalle e i fienili.

**Valentina Conte
Carmelo Lopapa**

Pdl

In Senato una levata di scudi in difesa di avvocati e farmacisti

E' una levata di scudi, dai banchi del Pdl, in difesa degli ordini professionali. Dai loro emendamenti la prevista mobilitazione di avvocati, farmacisti e non solo. Sotto tiro soprattutto l'articolo 9 che abolisce le tariffe minime e disciplina il capitolo compensi, del quale molti chiedono l'abrogazione. In alternativa, la cancellazione dell'obbligo del professionista di fornire un preventivo scritto di spesa al cliente. Ancora, per le società di professionisti, si chiede di fissare un tetto del 25% per la presenza di soci non professionisti. Limite dell'1,5% di commissione bancaria sul pagamento con carta elettronica, a carico dell'esercente. Innalzamento della soglia per la presenza di una farmacia dai 3 mila abitanti previsti dal decreto Monti a 3.500. Matteoli dice no alle liberalizzazioni delle pertinenze stradali, Malan azzarda il superamento del monopolio nell'esercizio del tiro a segno, Caruso vuole l'albero genealogico degli animali da riproduzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd

Frequenze tv su base onerosa e scorporo veloce della rete gas

Tra i 650 emendamenti presentati dal Pd, spunta quello a firma Perduca-Poretta-Vita sull'asta delle frequenze tv. Si chiede che siano assegnate «su base onerosa», riservandone una quota «a condizioni agevolate» a imprese gestite da donne o da giovani under 35. Tra le altre proposte: impedire alle banche di imporre l'assicurazione sul mutuo o consentire al cliente di reperire la polizza sul mercato, la portabilità gratuita del conto corrente, il ripristino del limite dell'1,5% per le commissioni interbancarie, vincolare le assicurazioni ad uno sconto polizza se il cliente non ha incidenti, l'agente plurimandatario, il decreto per lo scorporo Eni-Snam entro il 31 maggio, libere aperture di self service per la benzina anche in città, l'incompatibilità degli incarichi per chi ha avuto ruoli di governo o nelle Authority nei quattro anni precedenti, un Tribunale per le imprese presso ciascun capoluogo, farmaci di fascia C anche nelle parafarmacie. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lega Nord

Subito la privatizzazione Rai salvati i comuni virtuosi del Nord

Pochi (150) ma mirati gli emendamenti del Carroccio. La richiesta più originale dei leghisti (Cagnin e Maraventano) è quella che punta alla privatizzazione in tempi record della Rai: vendita della partecipazione dello Stato entro dicembre 2012. Per il resto, gli uomini del Senatùr si schierano come il Pdl per la cancellazione o la profonda revisione dell'articolo 9 sulle tariffe professionali e per l'innalzamento della soglia per la presenza di una farmacia da 3.000 a 3.800 abitanti. Garavaglia chiede che vengano salvati i consorzi di comuni virtuosi del Nord nella privatizzazione dei servizi pubblici locali: quelli che vantano un utile nell'ultimo bilancio e quelli che, in materia di raccolta rifiuti, abbiano raggiunto quote di differenziazione non inferiori al 60 per cento. Ma tra i legisti c'è anche chi propone che fuori dai supermercati sia installata una cartellonistica coi prezzi medi di carne, pesce e ortaggi da aggiornare ogni settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Idv

Taxi, ridare ai sindaci il potere di decidere sulle nuove licenze

Gli emendamenti targati Idv sono 150, quasi tutti presentati come gruppo. Le divisioni più evidenti si registrano su taxi e professioni. Si va dalla soppressione dell'intero capitolo taxi al ritorno in capo ai sindaci del potere di decidere le nuo-

ve licenze. E dall'abolizione di preventivo obbligatorio e tirocinio in università alla reintroduzione dell'equo compenso per il praticante e a un preventivo di massima da integrare successivamente. Si propone di portare il quorum ad una farmacia ogni 3.500 abitanti (da 3 mila, meno aperture) e di evitare nuove sedi in stazioni, aeroporti, centri commerciali. Ancora: raddoppiare i Tribunali per le imprese, liberalizzare i self service di carburante anche in città, scorporare Banco Posta da Poste, vietare alle banche di vincolare i mutui alle polizze e obbligarle a dare in prestito al 3% la metà del denaro prelevato dalla Bce all'1%, incrementare di 1 miliardo il fondo per i crediti della P.a. © RIPRODUZIONE RISERVATA

I CAMBIAMENTI**Adesso per gli enti locali cronicamente in rosso è più difficile attingere al "bancomat" dei servizi**

Un tempo Comuni e Province le usavano come i normali cittadini usano il bancomat: per avere un po' di fondi freschi in caso di necessità. Ma dalla fine degli anni Novanta, questo non è più possibile: perché le aziende partecipate e/o controllate dalle amministrazioni locali sono diventate società per azioni, con bilanci certificati e contabilità non più opa-

che come un tempo. Quando addirittura non sono sbarcate in Borsa, con tanto di Consob, fondi di investimento e analisti che le tengono sotto controllo. Ecco perché, come si può vedere dal grafico, il Comune di Milano è piano piano sceso di quota in tutte le sue principali controllate. Dal detenere il 100 per cento di Aem ora ha una quota del 27 per cento di A2a, con in

programma di vendere ancora un 5 per cento non appena le condizioni di mercato (cioè quando i prezzi torneranno a salire) lo consentiranno. Così come ha appena aperto il capitale della Sea, la società che gestisce Linate e Malpensa al fondo infrastrutturale privato F2i. Perché i comuni bisognosi di fondi, pensano di risolvere le urgenze finanziarie vendendo i gioielli di fami-

glia, facendo incassi con operazioni "straordinarie", non bastando più i dividendi a fine anno per coprirsi dai continui tagli imposti dal governo centrale con le ultime finanziarie. Foto: A destra, l'assessore al Bilancio di Milano nonché esponente politico del terzo polo Bruno Tabacchi

Una norma del 2010 e il passaggio dall'Inpdap all'Inps: in migliaia dovranno pagare fino a 300 mila euro per ritirarsi dal lavoro

Pensioni, la legge-pasticcio dei doppi contributi

300 Mila euro: tanto può arrivare a pagare un ex dipendente pubblico che chiede la ricongiunzione dall'Inpdap all'Inps – 800 Euro è la pensione mensile di chi rinuncia alla ricongiunzione e va in pensione: contava su un assegno di 1.400 euro

Forse al ministro Fornero scapperà un'altra lacrima quando dovrà mettere mano alla patata bollente ereditata dal governo Berlusconi. Sì, perché al disorientamento provocato dalla sua riforma, si aggiunge l'incubo di migliaia di lavoratori prossimi alla pensione che devono ripagare i contributi già versati. L'origine del frutto bacato risale ad una legge del 2010. Il risultato è una lunga lista di situazioni simili a quelle descritte in queste lettere: «Sono un ex dipendente della Pubblica amministrazione: ho lavorato 22 anni in una Ausl, che versava i miei contributi all'Inpdap, poi, 15 anni fa, sono passato alle dipendenze di una azienda privata, che li ha versati all'Inps; quando chiesi la ricongiunzione, mi fu consigliato dai funzionari dell'Inps di farlo l'ultimo giorno di lavoro, perché tanto era gratuita (in effetti sul sito ufficiale dell'Inps c'era scritto così fino a metà gennaio 2012, ndr). Ora ho scoperto, per caso, che per fare la ricongiunzione dovrò sborsare 93 mila euro, che ovviamente non ho. Quindi, se questa legge non viene modificata, mi trovo a dover rinunciare a 22 anni di contributi, o rinunciare alla liquidazione, e andare in pen-

sione a 66 anni piuttosto che a 62 e con una pensione di 1.400 euro lordi, invece di 2.500. Questo dopo aver versato 43 anni di contributi! ». Ancora: «Ho lavorato 31 anni presso la ragioneria del Comune e versato i contributi all'Inpdap; poi, 9 anni fa, hanno ridotto il personale e sono passata a una ditta privata, che li ha versati all'Inps. Adesso sto ultimando il 41esimo anno di lavoro e, per fare la ricongiunzione, vogliono più di 200.000 euro. Mi dicono: "Però può pagare a rate...", ma quali rate, visto che io dovrei andare in pensione con 1.600 euro al mese!». Questo è il prodotto della Legge 122, «infilata» dentro ad altri provvedimenti nella Finanziaria del luglio 2010. La legge dice, in sintesi, che la ricongiunzione dall'Inpdap all'Inps, finora gratuita, perché peggiorativa, diventa onerosa. Il motivo di questa decisione nasce con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne del pubblico impiego, da 60 a 65 anni. Ora, per i dipendenti pubblici ad erogare la pensione è l'Inpdap. Nel settore privato invece la pensione la paga l'Inps, e per l'Inps le donne hanno diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni. Ricordiamo che siamo nel 2010 e

l'allora ministro del Welfare Sacconi deve aver pensato che le signore con qualche anno di contributo Inps volessero fare una ricongiunzione di massa e prendersi la pensione di vecchiaia in anticipo, anche se leggermente più bassa. Per impedire questa eventualità, non è stato fatto un provvedimento ad hoc, ma la famigerata legge 122, che riguarda indiscriminatamente tutti, senza calcolare che in questi anni di privatizzazioni, migliaia di cittadini, senza cambiare scrivania, hanno cambiato datore di lavoro, passando dal «pubblico» al «privato» (dai Comuni, agli elettrici, ai telefonici), e non sono loro a scegliere dove versare i contributi, perché le regole sono decise da altri. Ora a questi lavoratori, se non vogliono perdere anni di contributi già versati, l'Inps chiede di versarli una seconda volta. Per chi fa domanda di ricongiunzione, la cifra può raggiungere i 300.000 euro. Siccome si tratta per la stragrande maggioranza di semplici impiegati e operai, si è pensato di agevolarli inviandogli a casa le cartelle, comprensive di interessi. Così 215.000 euro diventano 300.000, da pagarsi in 190 «comode» rate mensili di 1.600 euro. Insomma, la si-

gnora della seconda lettera se la caverebbe sopravvivendo senza stipendio per «soli» 15 anni! L'urlo di disperazione è arrivato in Parlamento; ad accorgersi del disastro è stata la deputata del Pd Maria Luisa Gneccchi, che ha impiegato un anno a convincere tutti i gruppi parlamentari a porre rimedio, e nel luglio 2011 ha presentato una mozione, votata all'unanimità, per annullare la legge 122. Ma poi il governo l'ha dimenticata e adesso, dopo che la Fornero ha avviato la sua audace riforma delle pensioni, è ancora ferma in commissione Bilancio. Il problema è che si sono messi a bilancio gli ipotetici incassi, ed ora per rimediare occorre trovare la copertura, e i soldi non ci sono. Ma è possibile prevedere l'incasso di un importo ipotetico che, in questo caso, è diventato «non dovuto»? In una qualunque azienda si chiamerebbe falso in bilancio. Inoltre, dentro la maggioranza che votò la folle 122, c'era un sommo esperto di previdenza, il deputato Giuliano Cazzola... ma non fu consultato. L'onorevole però era presente al momento del voto ed essendo competente in materia, avrebbe potuto accorgersi che stavano rovinando l'esistenza di

migliaia di persone, ma anche a lui è sfuggito il senso di quelle due righe. O forse non le ha nemmeno lette. Nell'inquietante intervista al collega Bernardo Iovene, che per Report sta scandagliando il mondo degli enti previdenziali, dichiara: «Non è stato un errore materiale, ma una scelta politi-

ca che si è rivelata sbagliata». Quindi si è voluto consapevolmente fare cassa sulla pelle di onesti e modesti lavoratori, che possono solo svenarsi per fare la ricongiunzione, o andare in pensione totalizzando il minimo. Così, chi pensava di incassare 1.800 euro al mese ne prenderà 1.200, chi

pensava a 1.400 ne prenderà 800. Il ministro Fornero non è responsabile di questa aberrazione, ma non potrà continuare a far finta di niente. Non serve ricordare ogni giorno che sono finiti i tempi del lavoro fisso, perché lo sappiamo già, e qualificarlo come «monotono» è una presa in giro. Anche i

tempi delle pensioni certe se ne sono andati, però chiedere ai cittadini di pagare «il pizzo» quando cambiano datore di lavoro, no, questo no. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Milena Gabanelli

DIRITTI & ARBITRARIETÀ

Annegati da leggi, norme, sanzioni

Il regime del dispotismo amministrativo

Nelle tirannie degli Stati del socialismo reale i popoli erano ben vivi. Forse è lecito domandarsi se anche gli italiani lo siano. Un arcipelago di misure e regolamenti vicino più alle pratiche dell'autoritarismo che ai principi di una democrazia liberale

L'Italia è un regime di dispotismo amministrativo. La discrezionalità della Pubblica amministrazione è diventata pura arbitrarietà attraverso un arcipelago di norme, regolamenti, misure, sanzioni che ricordano più le pratiche punitive e intimidatorie dell'autoritarismo fascista che la giustizia di uno Stato di diritto e le libertà e i diritti soggettivi di una democrazia liberale. Il governo tecnico farebbe bene a rifletterci. Ma temo che non ne abbia la sensibilità culturale; né alcuni dei suoi ministri l'interesse. Il Parlamento «non sa vedere» oltre le proprie mura ed è complice interessato degli eccessi della pubblica amministrazione. La Corte costituzionale ha peggiorato la situazione, rivelando di non essere un organo di garanzia, bensì il braccio giurisdizionale armato del dispotismo amministrativo. L'articolo 25 della Costituzione recita: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sotto-

posto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge». Ma una sentenza della Consulta costituzionale — irretroattività, tassatività degli illeciti, eccetera — solo per il diritto penale. Compagno misure amministrative strampalate, che paiono più frutto della fantasia malata di qualche stralunato dottor stranamore acquattato nelle catacombe della burocrazia che del senso comune. Risalire alle fonti della loro irragionevole prescrittività è impossibile e il cittadino, magari incolpato erroneamente, finisce col vagare nei corridoi di una sorta di tribunale kafkiano, in seduta permanente e segreta, senza venirne a capo. La multa per mancato, o ritardato, pagamento di una sanzione amministrativa, magari mai pervenuta, diventa, ad libitum, «enne volte» la sanzione pecuniaria primitiva, sommandosi a essa. L'esecutorietà della sanzione, da parte della stessa amministrazione, esclude il giudice terzo e cancella il principio della buona fede, presente in diritto penale, moltiplicando, per il cittadino, danni e disagi collaterali.

L'infrazione stradale commessa da un SUV è sanzionata non solo con la multa prevista dal codice della strada, ma anche accompagnata, senza ragione logica, dalla automatica segnalazione all'Agenzia delle entrate dello status fiscale dell'automobilista. La retrodatazione nell'applicazione di nuove norme; l'inversione dell'onere della prova, la negazione del «giusto processo» in materia fiscale — teorizzata persino dalla Corte di Giustizia europea, interprete della sovranità tributaria degli Stati — non sono un abominio giuridico, ma prassi cui, da noi, distorsioni e carenze del diritto amministrativo conferiscono piena legittimità. Gli esempi sono infiniti. Ha spiegato Norberto Bobbio che la «tirannia è una forma degenerata e corrotta di governo. Illegittima, perché viola i due principi su cui si regge il governo delle leggi, il principio del potere il cui titolo è conforme alla legge fondamentale e quello del potere il cui esercizio è conforme alle leggi ordinarie; temporanea, perché compare soltanto in momenti di grandi crisi storiche ed è destinata a scom-

parire quando la crisi è risolta e a soccombere per gli effetti dei suoi stessi eccessi che rendono intollerabile la sua signoria». Ricorda ancora Bobbio che già Aristotele aveva spiegato che mentre i sudditi dei tiranni sono scontenti perché sono uomini liberi, tanto che i tiranni sono indotti a difendersi contro i loro stessi cittadini, i sudditi del despota sono contenti perché appartengono a popoli naturalmente servili. Un antico cronista della Moscovia, durante il regno di Basilio III, aveva scritto: «Non si sa se sia la rozzezza del popolo a richiedere un sovrano così tirannico o se la tirannia del principe abbia reso il popolo così rozzo e crudele». Chi è vissuto nei Paesi di socialismo reale ne aveva visto all'opera la versione nel «meccanismo delle reazioni previste» — l'aspettativa, da parte del potere, che il popolo ubbidisse anche senza ricorso alla coercizione — ma ha constatato che quei popoli erano ben vivi. Forse è lecito chiedersi se gli italiani lo siano.

Piero Ostellino